

REGIONE SICILIA  
Azienda Ospedaliera  
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
"GARIBALDI"  
Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO


N. 121 del 11 MAR. 2024

**Oggetto:** Convenzione tra l'Università degli Studi di Siena e l'ARNAS Garibaldi per lo svolgimento dell'attività formativa pratica e di tirocinio degli studenti iscritti al Master di I livello in "Medical genetics".


Proposta n. 36 del 28/02/2024

SETTORE PROPONENTE  
SETTORE AFFARI GENERALI

Il Dirigente  
(Dott.ssa Maria Luisa Grasso)



L'Istruttore  
(Dott.ssa Francesca Basile)



Il Capo Settore  
(Dott.ssa Ersilia Riggi)



Registrazione Contabile

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Direttore U.O.C.  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con D.A. n. 1/2024/GAB del 31.01.2024

con l'assistenza del Segretario, Dott. Luca Falliba adottato la seguente deliberazione

## IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

**Premesso che**, con nota mail del 18/12/2024, registrata al protocollo generale al nr. 22110 del 18/12/2024, l'Università degli Studi di Siena ha avanzato proposta di stipulare apposita convenzione, per lo svolgimento di tirocini curriculari degli studenti iscritti al Master di I livello in "Medical Genetics", trasmettendo apposito link per effettuare una procedura telematica finalizzata alla registrazione e condivisione di una convenzione di durata triennale;

### Vista

- la nota prot. 833/AA.GG del 14/02/2024 con la quale questo Settore ha chiesto al Dirigente Responsabile della U.O.S. Genetica medica di esprimere parere in merito all'istanza di stipula;
- la nota succitata in calce alla quale il Dirigente Responsabile della U.O.S. Genetica medica ha espresso parere favorevole alla stipula della suddetta convenzione
- la nota prot. 854/AA.GG del 15/02/2024 con la quale questo Settore ha chiesto al Direttore Sanitario del P.O. Garibaldi Nesima di esprimere parere in linea sanitaria, sulla congruità e coerenza della richiesta di stipula;
- il parere favorevole in linea sanitaria espresso dal Direttore Sanitario del P.O. Garibaldi Nesima, con nota prot. n. 879/AA.GG del 16/02/2024;

### Considerato che

- *ex art. 3 della convenzione: "il Soggetto promotore provvede ad assicurare lo studente contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile";*
- il rilascio della certificazione medica di idoneità al lavoro è a carico del tirocinante e/o dell'Università e la relativa documentazione deve essere acquisita agli atti preventivamente all'avvio dell'attività formativa;

### Ritenuto, pertanto di

- Autorizzare la stipula della Convenzione tra l'Università degli Studi di Siena e l' ARNAS Garibaldi finalizzata allo svolgimento dell'attività formativa pratica e di tirocinio degli studenti iscritti al Master di I livello in "Medical genetics" e, per l'effetto, procedere alla sottoscrizione digitale della convenzione;
- Fissare la valenza dell'accordo per la durata di anni tre, con esclusione di tacito rinnovo;
- Trasmettere copia della presente e convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Siena, al Dirigente Responsabile della U.O.S. Genetica medica e al Direttore Sanitario del P.O. Garibaldi Nesima e al Responsabile per la Prevenzione e Sicurezza Aziendale;
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione onde accogliere i tirocinanti presso le Ns strutture;

**Attestata** la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012,

## PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte di

**Autorizzare** la stipula della Convenzione tra l'Università degli Studi di Siena e l' ARNAS Garibaldi finalizzata svolgimento dell'attività formativa pratica e di tirocinio degli studenti iscritti al Master di I livello in "Medical genetics" e, per l'effetto, procedere alla sottoscrizione digitale della convenzione;

**Fissare** la valenza dell'accordo per la durata di anni tre, con esclusione di tacito rinnovo;

**Trasmettere** copia della presente e convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Siena, al Dirigente Responsabile della U.O.S. Genetica medica, al Direttore Sanitario del P.O. Garibaldi Nesima e al Responsabile per la Prevenzione e Sicurezza Aziendale;

**Munire** la presente della clausola d'immediata esecuzione onde accogliere i tirocinanti presso le Ns strutture;

**Allegato** parte integrante ed essenziale: Convenzione di tirocinio

**IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI**

**Dott.ssa Ersilia Riggi**

\*\*\*

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Direttore che propone la presente deliberazione;

**Sentito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

**D E L I B E R A**

**Autorizzare** la stipula della Convenzione tra l'Università degli Studi di Siena e l'ARNAS Garibaldi finalizzata svolgimento dell'attività formativa pratica e di tirocinio degli studenti iscritti al Master di I livello in "Medical genetics" e, per l'effetto, procedere alla sottoscrizione digitale della convenzione;

**Fissare** la valenza dell'accordo per la durata di anni tre, con esclusione di tacito rinnovo;

**Trasmettere** copia della presente e convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Siena, al Dirigente Responsabile della U.O.S. Genetica medica, al Direttore Sanitario del P.O. Garibaldi Nesima e al Responsabile per la Prevenzione e Sicurezza Aziendale;

**Munire** la presente della clausola d'immediata esecuzione onde accogliere i tirocinanti presso le Ns strutture;

**Allegato** parte integrante ed essenziale: Convenzione di tirocinio

**Il Direttore Amministrativo**  
**(Dott. Giovanni Annino)**

\_\_\_\_\_

**Il Segretario**

**Dott. Luca Fallica**

\_\_\_\_\_

**Il Commissario Straordinario**  
**(Dott. Giuseppe Giammanco)**

\_\_\_\_\_

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

\_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione

\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e

contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo

\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

## CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI

### TRA

L'Università di Siena, con sede legale in Siena, Via Banchi di Sotto n. 55, codice fiscale n. 80002070524, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Roberto Di Pietra

### E

Il/La ARNAS Garibaldi Catania, con sede legale in CATANIA (CT), via Piazza Santa Maria di Gesù, 5, Codice fiscale IT04721270876, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da Dr. Giuseppe Giammanco, ruolo COMMISSARIO STRAORDINARIO

### PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. a) della L. 196/1997 le università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a favore dei propri studenti;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti tirocini curriculari ai sensi della normativa vigente;
- che l'Università di Siena, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini;
- che il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa vigente, ARNAS Garibaldi Catania (*soggetto ospitante*) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Siena.
2. Il tirocinio si svolge secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui all'art. 6 della presente convenzione.

#### Art. 2 – Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di almeno due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

#### Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore provvede direttamente ad assicurare lo studente in tirocinio contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.
2. Il soggetto promotore fornisce al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008, accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).
3. Il soggetto promotore nomina per ogni tirocinante un tutor universitario, docente dell'Università di Siena, responsabile didattico-

organizzativo delle attività previste nel progetto, che è tenuto a seguire e verificare l'attività di formazione e orientamento.

4. Il nominativo del tutor universitario è indicato all'interno del progetto formativo.

#### **Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante**

1. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutor aziendale responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro secondo la normativa vigente. Il nominativo del tutor aziendale è indicato nel progetto formativo.
2. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.
3. Il soggetto ospitante può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda, in riferimento alla normativa vigente e in particolare a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998.
4. Il soggetto ospitante eroga inoltre la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta (D.lgs 81/2008; accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012 s.m.i.), sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

#### **Art. 5 – Obblighi e diritti del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro
  - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze
  - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
  - ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio
  - ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio
  - partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo
  - in caso di interruzione o sospensione del tirocinio, dare tempestiva comunicazione ai tutor e all'ufficio competente presso il soggetto promotore
  - richiedere al soggetto ospitante la relazione finale sull'attività svolta, da redigere in base alla documentazione eventualmente prevista dal corso di studi.
2. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio. Il tirocinio è regolamentato esclusivamente dal progetto formativo e non possono essere stipulati altri accordi con il tirocinante o assunti altri obblighi da parte del tirocinante.
3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

#### **Art. 6 – Progetto Formativo**

1. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto d'intesa tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi dei tutor universitario e aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

#### **Art. 7 - Rimborso spese**

1. Il soggetto ospitante può eventualmente corrispondere un rimborso spese al tirocinante.
2. L'eventuale rimborso è facoltativo; l'entità e la periodicità sono indicate all'interno del progetto formativo.

### **Art. 8 - Trattamento dati personali**

1. Ciascuna delle parti, in qualità di titolare del trattamento, si impegna a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e in conformità a tutto quanto definito dal Regolamento UE e dal d.lgs. 196/2003.
2. I dati personali vengono trattati da ciascuna delle Parti al solo fine di gestire ed eseguire i rapporti per stage e tirocini in relazione alla convenzione, con l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati previste dall'art. 32 Regolamento UE;
3. Ove necessario, il soggetto ospitante, quale titolare del trattamento, potrà designare il tirocinante quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Il designato-incaricato al trattamento agirà secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità accedendo solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa, osservando diligentemente le istruzioni impartite;
4. Nel caso in cui si rendesse necessario il trasferimento dei dati in un Paese terzo all'UE il trasferimento potrà avvenire solo in ottemperanza ai principi e alle disposizioni indicate dagli artt. 44-50 del GDPR, necessarie a verificare la sussistenza nel "Paese terzo" di un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti;
5. Per la parte Università: Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Siena rappresentata legalmente dal Magnifico Rettore; l'informativa dettagliata è pubblicata nel Portale di Ateneo – sezione privacy <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>
6. Con la sottoscrizione del presente contratto, il soggetto ospitante dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne, e/o comunque nei modi ritenuti più opportuni, le disposizioni normative relative al trattamento dati (in particolare Regolamento UE 2016/679 e ex d.lgs. 196/2003) e di aver attivato quanto necessario per garantire il corretto trattamento dei dati. Conseguentemente si obbliga a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

### **Art. 9 - Imposta di bollo**

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642) con oneri a carico del soggetto ospitante.

### **Art. 10 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

### **Disposizioni specifiche e/o deroghe agli articoli precedenti**

L'imposta di Bollo è assolta dall'Università di Siena

Siena,

Università di Siena

Firma e timbro dell'azienda/ente

Il Rettore  
Roberto Di Pietra